COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.3.2010
COM(2010)109 definitivo

2010/0060 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare in sede di Comitato misto SEE

**su una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE,
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

RELAZIONE

1. Il protocollo 31 dell'accordo SEE prevede disposizioni specifiche in materia di cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati EFTA-SEE al di fuori delle quattro libertà.

2. Il progetto di decisione del comitato misto SEE, allegato alla proposta di decisione del Consiglio, è diretto a modificare il protocollo 31 affinché le Parti contraenti favoriscano un'adeguata cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e altri organismi competenti nei rispettivi territori in modo da permettere la partecipazione delle parti interessate degli Stati EFTA-SEE al progetto SESAR, in particolare alle attività dell'impresa comune SESAR, istituita dal regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio del 27 febbraio 2007.

3. A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

4. Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio per adozione. La Commissione spera di poter presentare la posizione dell'Unione quanto prima possibile in sede di Comitato misto SEE.

2010/0060 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare in sede di Comitato misto SEE

su una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo[1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 31 dell'accordo SEE prevede disposizioni specifiche in materia di cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati EFTA-SEE al di fuori delle quattro libertà.

(2) Tenuto conto dell'integrazione del pacchetto legislativo sul cielo unico europeo nell'accordo, del ruolo essenziale del progetto SESAR per la futura elaborazione delle misure di attuazione in questo settore e della partecipazione degli Stati EFTA al finanziamento pubblico del progetto tramite il 7° Programma quadro di ricerca e sviluppo, è opportuno favorire un'adeguata cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo nei settori coperti dalle attività dell'impresa comune SESAR, istituita dal regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio del 27 febbraio 2007[2], in modo da agevolare la partecipazione delle parti interessate degli Stati EFTA-SEE al progetto SESAR.

(3) È pertanto necessario modificare il protocollo 31,

1 GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
2 GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

DECIDE:

Articolo unico

Nell'allegato della presente decisione è stabilita la posizione che il Comitato misto SEE deve adottare in merito ad un progetto di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[…]

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N.

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE,
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. …/... del …[3].

(4) Tenuto conto dell'integrazione del pacchetto legislativo sul cielo unico europeo nell'accordo, del ruolo essenziale del progetto SESAR per la futura elaborazione delle misure di attuazione in questo settore e della partecipazione degli Stati EFTA al finanziamento pubblico del progetto tramite il 7° Programma quadro di ricerca e sviluppo, è opportuno favorire un'adeguata cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo nei settori coperti dalle attività dell'impresa comune SESAR, istituita dal regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio del 27 febbraio 2007[4], in modo da agevolare la partecipazione delle parti interessate degli Stati EFTA-SEE al progetto SESAR.

(5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa essere realizzata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il paragrafo 8 dell'articolo 1 (Ricerca e sviluppo tecnico) del protocollo 31 dell'accordo viene inserito il paragrafo seguente:

[3] GU L … del …, pag. …
[4] GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.

‘8a. Le Parti contraenti incoraggiano un'adeguata cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e altri organismi competenti nei rispettivi territori in modo da agevolare la partecipazione delle parti interessate degli Stati EFTA-SEE, alle stesse condizioni di quelle degli Stati membri, al progetto SESAR, in particolare alle attività dell'impresa comune SESAR conformemente al regolamento di base(1).

Gli Stati EFTA-SEE partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al comitato CE "cielo unico europeo" che assiste la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività dell'impresa comune SESAR.

([1]) 32007 R 0219: Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1)."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo[5].

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE
Il Presidente

I segretari
del Comitato misto SEE

[5] [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]